

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA CULTURA DEL SEGUENTE**

**AVVISO**

**(giusta Ordinanza TAR Lazio, Roma, Sez. II *Quater*, n. 6008/2022 del 28.09.2022)**

**AUTORITA' GIUDIZIARIA: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, ROMA, SEZ. SECONDA *QUATER*;**

**RICORSO: RG N. 9904/2022, CON UDIENZA PUBBLICA FISSATA AL 17.01.2023;**

**RICORRENTE: COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO** (c.f. 01161500481), in persona del Sindaco *p.t.* Gian Piero Moschetti (c.f. MSCGPR66C23Z404P), con sede in Piazza Ettore Alpi, n.1, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'**Avv. Prof. Aldo Sandulli** (c.f. SNDLDA66T02H501G; p.e.c. aldosandulli@ordineavvocatiroma.org; fax 06.3720585) e dall'**Avv. Benedetto Cimino** (c.f. CMNBDT79R26D862S; p.e.c. benedettocimino@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, presso lo Studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma alla Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 9;

*contro*

**AMMINISTRAZIONI RESISTENTI: MINISTERO DELLA CULTURA; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;**

*e nei confronti di*

**CONTROINTERESSATI: TUTTI I COMUNI / SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA CULTURA IN DATA 20 DICEMBRE 2021.**

Il sottoscritto **Avv. Benedetto Cimino**, in qualità di difensore del Ricorrente **Comune di Palazzuolo Sul Senio**, nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II *Quater*, R.G. n. 9904/2022, con udienza pubblica fissata al 17 gennaio 2023;

#### **PREMESSO CHE**

**1. Il Ricorrente Comune di Palazzuolo Sul Senio, con Ricorso (doc.1)** depositato al T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II *Quater*, il 1.09.2022, ha chiesto **l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti provvedimenti impugnati:**

- del provvedimento prot. n. 0017545-P del 25 maggio 2022, trasmesso tramite pec, con cui il Ministero della Cultura (Segretariato generale - Unità di missione per l'attuazione del PNRR) ha comunicato al Comune di Palazzuolo sul Senio l'esclusione per inammissibilità formale della sua domanda, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*”, Investimento 2.1: “*Attrattività dei borghi storici*”, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- del provvedimento ministeriale prot. 0020003-P del 10 giugno 2022 di rigetto della richiesta di annullamento in via di autotutela e conferma dell'esclusione della domanda, nonché,
- *in parte qua*, degli artt. 4, 7 e 11 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, sopra citato per esteso, ove letti ed interpretati nel senso di non consentire l'intervento del soccorso istruttorio per sanare vizi meramente formali della domanda di partecipazione;
- per quanto possa occorrere, anche dell'avviso di modifica dell'articolo 15 dell'Avviso Pubblico, sopra citato, pubblicato il 5 gennaio 2022;
- per quanto possa occorrere, delle Faq di cui alla “*Raccolta FAQ ordinate per argomento pervenute dal 3 gennaio al 10 marzo 2022*” ove siano da intendersi come preclusive all'attivazione del soccorso istruttorio, ed in particolare di quelle riportate ai nn. 23, 25 e 41;
- del Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, pubblicato il 23 giugno 2022, di “*Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione,*

*innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”* nella parte in cui non prevede l’ammissione del Comune di Palazzuolo sul Senio;

- dell’Allegato 1: *“Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione”* al Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, Linea di Azione B, nella parte in cui non prevede l’ammissione del Comune Ricorrente;

- dell’Allegato 2: *“Graduatoria Regione Toscana di merito delle proposte finanziabili”* al Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, Linea di Azione B, nella parte in cui non prevede l’ammissione del Comune Ricorrente;

- dell’Allegato 3: *“Graduatoria Regionale dei progetti ammessi a finanziamento”* al Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, Linea di Azione B, nella parte in cui per la Regione Toscana non include il Ricorrente tra i Comuni ammessi al finanziamento;

- nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali del Gruppo di lavoro e/o della Segreteria tecnica di supporto al Ministero alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Comune Ricorrente e le conseguenti assegnazioni delle risorse ai Comuni vincitori (atti ad oggi non noti); e, per l’effetto, per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Palazzuolo sul Senio al prosieguo della procedura ed in particolare alla valutazione nel merito del progetto presentato, disciplinata dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico, anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito.

2. Quanto ai motivi di ricorso, Parte Ricorrente lamenta:

- ***Primo motivo di ricorso.*** Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, e 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione tra enti pubblici - Eccesso di potere – Travisamento dei fatti – Difetto ed erroneità dei presupposti, carenza dell’istruttoria e della motivazione. Errata applicazione/interpretazione degli artt. 4, 7 e 11 dell’Avviso pubblico e delle risposte nn. 23, 25 e 41 alle Faq di cui alla “Raccolta FAQ ordinate per argomento pervenute dal 3 gennaio al 10 marzo 2022”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Il provvedimento di esclusione si basa su un presupposto fattuale errato, ovvero: l’omessa allegazione alla domanda di partecipazione del Comune di Palazzuolo sul Senio della

“*delibera di approvazione della proposta di progetto locale di cui all’art. 4, co. 9 lett. d, dell’Avviso*”. Contrariamente a quanto riferito dalla Segreteria tecnica del Ministero, è documentata, invece, l’avvenuta allegazione della Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2022, firmata digitalmente, alla domanda di finanziamento protocollata dal Comune e caricata sul portale. Né potrebbe costituire legittimo motivo di esclusione la sola circostanza, rilevata peraltro dal Ministero solo in un secondo momento, che “*nel portale risulta caricato solo uno stralcio di una delibera comunale priva peraltro della parte relativa al deliberato*”. La circostanza, infatti, che della suddetta delibera fosse stata caricata dall’Ente sola la prima pagina non rileva ai fini delle informazioni richieste dall’Avviso Pubblico, visto che nel frontespizio dell’atto comunale erano comunque riportati i riferimenti essenziali per l’esatta individuazione del provvedimento (numero e data di adozione) e l’oggetto della deliberazione della Giunta, con peraltro l’indicazione espressa che la stessa delibera era da ritenersi immediatamente eseguibile alla data del 14 marzo 2022. Non vi è stato quindi alcun inadempimento da parte dell’Ente, il quale in assoluta buona fede ha allegato alla domanda il solo estratto della Delibera di Giunta n. 18 del 14.03.2022, ritenendolo sufficiente ai fini della prova dell’effettiva adozione della stessa ed approvazione del progetto, essendo indicati nel frontespizio i puntuali riferimenti per l’esatta individuazione dell’atto.

Nel caso di specie, prima di disporre l’esclusione della domanda per meri motivi formali, il RUP avrebbe semmai potuto ricorrere all’istituto del “*soccorso istruttorio*”, applicabile a tutti i procedimenti amministrativi e non solo a quelli disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, concedendo un breve termine all’Amministrazione Comunale per trasmettere alla Segreteria Tecnica il testo integrale della Delibera di Giunta n. 18 del 14.03.2022, laddove ritenuto necessario, al fine di verificare l’ammissibilità della domanda.

- ***Secondo motivo di ricorso.*** Illegittimità degli artt. 4, 7 e 11 dell’Avviso pubblico e delle risposte nn. 23, 25 e 41 alle Faq di cui alla “*Raccolta FAQ ordinate per argomento pervenute dal 3 gennaio al 10 marzo 2022*” ove siano da intendersi come preclusivi all’attivazione del cd. “*soccorso istruttorio*” per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, massima partecipazione, di leale collaborazione tra enti e del *favor participationis*. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.. In casi limiti come quello in esame, è proprio il principio del *favor participationis* ad imporre al Ministero della Cultura, a fronte di più possibili interpretazioni (una avente quale effetto l’esclusione dalla procedura e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), di non aderire all’opzione espulsiva, dovendo, infatti, essere favorita l’interpretazione che tende all’ammissione del più elevato numero di concorrenti in nome dell’interesse pubblico al più ampio confronto

concorrenziale (cfr. *ex multis* C.d.S., sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607 e TAR Puglia, Bari, Sez. III, 11.02.2022 n. 246) e volto, in questo caso, a finanziare i progetti realmente migliori nella sostanza e non quelli “confezionati” meglio nella forma.

- ***Terzo motivo di ricorso. Illegittimità delle graduatorie impugnate e degli atti conseguenti, derivata dall’illegittima esclusione per inammissibilità formale della domanda del Comune Ricorrente.*** Con i primi due motivi di ricorso, il Comune di Palazzuolo sul Senio ha lamentato l’illegittimità, sotto diversi profili, della disposta esclusione per inammissibilità formale della sua domanda, confermata anche a seguito di riesame in autotutela. I suddetti vizi si ripercuotono anche sulle graduatorie di merito, indicate in epigrafe e che rappresentano gli atti conclusivi dell’intera procedura, oltre che sulle conseguenti assegnazioni delle risorse ai Comuni vincitori.

#### **CONSIDERATO CHE**

- con l’**Ordinanza Cautelare n. 6008/2022 (doc.2), pubblicata il 28 Settembre 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. Seconda Quater, ha ritenuto necessario disporre, a cura di Parte Ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 c.p.a., autorizzando la notifica “per pubblici proclami”,** mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web del Ministero della Cultura, con le modalità e nei termini di seguito descritti: *“a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: - l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - il nominativo della parte ricorrente; - gli estremi dei provvedimenti impugnati; - la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all’avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi - un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti; - il testo integrale della presente ordinanza; b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio”* (cfr. doc.2);

- quanto ai nominativi dei controinteressati, si rinvia all’elenco dei Comuni ammessi al contributo di cui all’avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della Cultura in data 20

dicembre 2021 (doc.3), vista l'espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi contenuta nella suddetta Ordinanza del TAR Roma.

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, **il sottoscritto Avv. Benedetto Cimino, nella qualità di difensore del Ricorrente Comune di Palazzuolo Sul Senio**, nel giudizio pendente innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. Seconda Quater**, R.G. n. 9904/2022, con udienza pubblica fissata al 17.01.2023 per la definizione nel merito,

### **CHIEDE**

la pubblicazione nella sezione dedicata del sito *web* istituzionale del Ministero della Cultura del presente Avviso e dei seguenti atti e documenti che si inviano in allegato:

- 1) Testo integrale del Ricorso, depositato al TAR Roma in data 1.09.2022;
- 2) Testo integrale dell'Ordinanza del TAR Roma, Sez. II *Quater*, n. 6008/2022 del 28.09.2022;
- 3) Elenco controinteressati contenuto nell'Allegato 1: "*Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione*" al Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 7.6.2022, Linea di Azione B. Con la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi.

In conformità a quanto stabilito dal TAR Roma, Sez. II *Quater*, con l'Ordinanza n. 6008/2022 REG.PROV.CAU., si richiede che:

- il Ministero della Cultura, successivamente alla pubblicazione sul proprio istituzionale, rilasci al Ricorrente una attestazione che confermi l'avvenuta pubblicazione degli atti e dei documenti che si trasmettono in allegato alla presente, secondo le modalità sopra indicate e da cui risulti l'esatta data di avvenuta pubblicazione;
- l'Avviso non dovrà essere rimosso dal sito del Ministero della Cultura sino alla pubblicazione della Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II *Quater*, che definisce il presente giudizio.

Nell'Ordinanza cautelare richiamata in oggetto non è stato fissato il pagamento del corrispettivo per la pubblicazione. Ove il pagamento sia dovuto, si chiede comunque di

procedere subito alla pubblicazione, fermo restando che il Comune procederà a richiesta al pagamento dell'importo.

Ogni comunicazione relativa alla presente istanza dovrà essere inviata al seguente indirizzo p.e.c.: [benedettocimino@ordineavvocatiroma.org](mailto:benedettocimino@ordineavvocatiroma.org).

Distinti saluti,

Roma, 30 settembre 2022.

**Avv. Benedetto Cimino**

**Allegati:**

- 1) Ricorso, depositato al TAR Roma in data 1.09.2022;
- 2) Ordinanza del TAR Roma, Sez. II *Quater*, n. 6008/2022 del 28.09.2022;
- 3) Elenco controinteressati: elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione.